

DIREZIONE GENERALE/DIPARTIMENTO: DPE – INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

SERVIZIO: DPE005 – TRASPORTO PUBBLICO

UFFICIO: TPL FERROVIARIO



GIUNTA REGIONALE

Seduta in data Deliberazione N.

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Sig. Presidente

con l'intervento dei componenti:

| | P | A |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. IMPRUDENTE Emanuele | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. CAMPITELLI Nicola | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. D’AMARIO Daniele | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. LIRIS Guido Quintino | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. QUARESIMALE Pietro | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. VERI’ Nicoletta | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Svolge le funzioni di Segretario

OGGETTO

Accordo Quadro per l'utilizzo di capacità dell'infrastruttura ferroviaria ai sensi del Decreto Legislativo 15 luglio 2015, n. 112. Approvazione Schema di Accordo Quadro da stipulare tra Regione Abruzzo e Rete Ferroviaria Italiana Spa.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, stabilisce le regole relative alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria e alle attività di trasporto per ferrovia delle imprese ferroviarie e detta i principi e le procedure da applicare nella determinazione e nella riscossione dei canoni dovuti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e nell'assegnazione della capacità di tale infrastruttura;

VISTO il Decreto Legislativo 15 luglio 2015, n. 112 recante “Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2015;

PREMESSO che

- il citato Decreto prevede, all'articolo 22 comma 5, che il gestore dell'infrastruttura (GI) e un richiedente possano concludere un Accordo Quadro per l'utilizzo di capacità di infrastruttura per un periodo superiore a quello di un orario di servizio;

L’Estensore

Ing. Evelina D’Avolio
(firmato elettronicamente)

La Responsabile dell’Ufficio

Ing. Evelina D’Avolio
(firmato elettronicamente)

Il Dirigente del Servizio DPE005

(Vacante)
(firma)

Il Direttore Regionale

Ing. Emidio Primavera
(firmato digitalmente)

Il Componente la Giunta

Dott. Marco Marsilio

(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta

(firma)

Il Presidente della Giunta

Dott. Marco Marsilio
(firma)

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

L’Aquila, li _____

Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta

(firma)

- l'accordo quadro definisce i diritti e gli obblighi del GI e di Regione, e costituisce, rispettivamente, garanzia di disponibilità ed impegno all'utilizzazione della capacità di infrastruttura per l'effettuazione dei servizi ferroviari di propria competenza, compresi gli eventuali servizi connessi; lo stesso non specifica il dettaglio delle tracce orarie ma mira a rispondere alle legittime esigenze commerciali del Richiedente. Il dettaglio delle tracce orarie costituirà oggetto del contratto di utilizzo;

PREMESSO altresì che la concessione per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale è stata affidata alla società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI S.p.A.) con il D.M. n. 138/T del 31 ottobre 2000;

DATO ATTO che in data 09/09/2021 con nota prot. RA/361483/21 inviata a RFI spa, Regione Abruzzo, in qualità di Richiedente, ha manifestato l'interesse ad acquisire la disponibilità di capacità dell'infrastruttura mediante la stipula di un nuovo Accordo Quadro per una durata complessiva di 5 anni;

CONSIDERATO che l'interesse di Regione, nell'ambito delle funzioni di programmazione dei servizi ad essa attribuite dal D.lgs. 422/97, è volto ad avere garanzia in merito alla disponibilità della capacità di infrastruttura necessaria all'espletamento dei servizi ferroviari di competenza, anche in ragione della volontà di procedere ad un nuovo affidamento diretto del servizio ferroviario regionale a Trenitalia SpA, ai sensi dell'art. 5, par. 6, del Reg. (CE) 1370/2007 – come già stabilito con la pubblicazione sulla GUUE dell'Avviso di preinformazione 2017/S 153-317968 dell'11/08/2017 e rettificato lo scorso 5/11/2021 con Avviso 2021/S 215-567176 – in attuazione, al riguardo, degli ulteriori indirizzi di cui alla DGR n. 341 del 14/06/2021;

VISTO il Prospetto Informativo della Rete 2023 (PIR) che al capitolo 3 descrive le condizioni di accesso all'infrastruttura e i contenuti dell'accordo quadro tipo per i servizi di trasporto OSP (obblighi di servizio pubblico);

DATO ATTO che all'esito del lavoro congiunto svoltosi con RFI per la definizione dei contenuti dell'Accordo Quadro è scaturito il documento allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (**Allegato 1**) il cui oggetto è costituito dalla capacità di infrastruttura ferroviaria - specificamente individuata nell'Allegato A all'Accordo - espressa tramite i seguenti parametri caratteristici:

- I. tipologia del servizio di trasporto;
- II. caratteristiche dei collegamenti: relazioni, origine/destinazione, fermate;
- III. caratteristiche dei treni: trazione, velocità, massa, lunghezza;
- IV. numero di tracce per fascia oraria distintamente per relazione, con indicazione della periodicità e della velocità commerciale media di riferimento;
- V. volumi complessivi per ciascun orario di servizio compreso nel periodo di validità dell'Accordo Quadro espressi in trkm;
- VI. valore economico della capacità (pedaggio) per ciascun orario di servizio compreso nel periodo di validità dell'Accordo (secondo le regole e i prezzi vigenti al momento della sua sottoscrizione suscettibile di aggiornamento nel periodo di validità dell'Accordo Quadro);
- VII. definizione di un sistema strutturato di servizi, eventualmente caratterizzato da cadenzamento e coincidenze, in una logica di integrazione delle diverse modalità di trasporto.

VISTA la proposta definitiva del testo dell'Accordo Quadro e suoi allegati pervenuta da RFI spa in data 11/02/2022 acquisita al prot. dell'Ente n. RA/53223/22;

DATO ATTO che

- il predetto Accordo ha validità di 5 anni decorrenti dal giorno della sottoscrizione ed è rinnovabile per ulteriori 5 anni, per una sola volta, previa autorizzazione dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti;
- la capacità individuata nei suoi termini generali pari a 5.014.804,59 tr*km sarà assegnata annualmente dal GI in termini di tracce orarie all'IF designata per ciascun orario di servizio, attraverso la stipula del contratto di utilizzo nel rispetto delle procedure e delle scadenze previste nel PIR, capitolo 4;
- al fine di assicurare un flessibile adeguamento dei servizi alla domanda, il Richiedente o l'IF designata potrà presentare a GI, nel rispetto delle scadenze indicate nel PIR, richieste di variazioni rispetto alla capacità indicata nell'AQ di norma nei limiti del $\pm 10\%$ dei trkm, limitatamente agli incrementi di periodicità della capacità già assegnata nell'AQ e purché consentano un miglior utilizzo dell'infrastruttura, fatto salvo quanto previsto nel PIR, paragrafo 3.3.1;

DATO ATTO altresì che l'Accordo descrive, oltre all'attuale, uno scenario di successivo sviluppo del servizio su rete RFI subordinato a interventi infrastrutturali e/o tecnologici già programmati da RFI quali nuovi collegamenti diretti Pescara – L'Aquila con servizio a Sulmona S. Rufina a seguito dell'attivazione

bretella di Sulmona con nuova fermata Sulmona S. Rufina e nuovi servizi Pescara – Alanno con la realizzazione 3° binario Pescara – Pescara P.N. e attivazione nuovo binario tronco ad Alanno;

EVIDENZIATO che nello schema di Accordo Quadro sono trattate all'art. 9 le condizioni minime di qualità denominate “*Key Performance Index e standard minimi di qualità del GP*” rispetto alle quali le Parti si impegnano entro il 31 ottobre 2022 a determinare i valori obiettivo e le penali unitarie degli indicatori di qualità, eventualmente individuandone di nuovi; conseguentemente l'Allegato G sarà sostituito dall'Allegato G bis e tale ultimo allegato diverrà parte integrante e sostanziale del presente Accordo;

RICHIAMATA la Delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 70/2014 recante “*Accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie: misure di regolazione*”;

RITENUTO necessario, dunque, approvare lo schema di Accordo Quadro tra la Regione Abruzzo e RFI Spa allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, volto, in particolare, a garantire la disponibilità della capacità di infrastruttura necessaria all'espletamento dei servizi ferroviari di competenza regionale, prevedendo altresì una serie di impegni per il gestore dell'infrastruttura;

VISTO il D.Lgs. n. 422/97 “*Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e successive modificazioni;

VISTA la L.R. 23 dicembre 1998, n. 152 “*Norme per il trasporto pubblico locale*”;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 “*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*” e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri economici a carico del bilancio regionale;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti attesta che il presente provvedimento è conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento stesso ed esprime parere favorevole in merito alla legittimità del provvedimento e alla regolarità tecnica ed amministrativa del medesimo;

Su proposta del Presidente della Giunta Regionale, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **di approvare** lo schema di Accordo Quadro da stipulare tra la Regione Abruzzo e RFI Spa, **allegato n.1** al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, volto a garantire la disponibilità della capacità di infrastruttura necessaria all'espletamento dei servizi ferroviari di competenza regionale, prevedendo altresì una serie di impegni per il gestore dell'infrastruttura;
2. **di dare atto** che nello schema di Accordo Quadro sono trattate all'art. 9 le condizioni minime di qualità denominate “*Key Performance Index e standard minimi di qualità del GP*” rispetto alle quali le Parti si impegnano entro il 31 ottobre 2022 a determinare valori obiettivo e penali unitarie degli indicatori di qualità, eventualmente individuandone di nuovi; conseguentemente l'Allegato G all'Accordo sarà sostituito dall'Allegato G bis e tale ultimo allegato diverrà parte integrante e sostanziale dell'Accordo medesimo;
3. **di autorizzare** il Direttore del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti a sottoscrivere l'Accordo Quadro di cui al precedente punto e ad apportare modifiche non sostanziali allo stesso;
4. **di incaricare** il Dipartimento Infrastrutture e Trasporti all'esecuzione del presente provvedimento;
5. **di dare atto** che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. **di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. **di pubblicare** il presente atto nel Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione.